

considerando che gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle finanziarie, nei limiti delle loro risorse, per consentire alle loro autorità e organismi competenti di cooperare con la Commissione e prestarle l'assistenza di cui necessita per un esame scientifico dei problemi di interesse pubblico concernenti i prodotti alimentari;

considerando che occorre pertanto ravvicinare le disposizioni che disciplinano questi organismi ai fini di una loro cooperazione con la Commissione e, in particolare, per elaborare la normativa futura che assicuri la libera circolazione dei prodotti alimentari, sulla base di tutti i dati scientifici disponibili;

considerando che è necessario ampliare e rafforzare il mandato e la competenza del comitato scientifico dell'alimentazione umana, in particolare allo scopo di potenziare l'efficacia della Comunità in tutti i campi relativi all'alimentazione;

considerando che occorre prevedere la possibilità che gli Stati terzi partecipino a questa cooperazione;

considerando che la Commissione deve assicurare la gestione di tale cooperazione e che, da parte loro, gli Stati membri devono assisterla in questo compito, nel quadro del comitato permanente per i prodotti alimentari;

considerando che il completamento del mercato interno dovrebbe dar luogo ad una più intensa partecipazione della Comunità alle riunioni ed ai lavori in materia di prodotti alimentari nell'ambito di organizzazioni internazionali nonché nelle relazioni bilaterali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità ed enti competenti possano cooperare con la Commissione e assisterla nell'esame scientifico delle questioni di pubblico interesse concernenti i prodotti alimentari, segnatamente nel campo della salute pubblica e in particolare nelle discipline connesse con la medicina, l'alimentazione, la tossicologia, la biologia, l'igiene, la tecnologia degli alimenti, la biotecnologia, i nuovi alimenti e procedimenti, le tecniche di valutazione dei rischi, la fisica e la chimica.

2. a) La procedura di cooperazione della presente direttiva si applica nel caso in cui un atto del Consiglio esiga il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

b) Laddove opportuno, l'applicazione della procedura di cooperazione della presente direttiva ad altre questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza delle persone, connessi con il consumo di prodotti alimentari è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 5.

Articolo 2

Ogni Stato membro designa l'autorità o l'organismo responsabile per la cooperazione con la Commissione e per la distribuzione dei lavori agli opportuni istituti degli Stati membri per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 3 e ne informa la Commissione.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ed aggiorna, l'elenco delle autorità designate di cui al primo comma.

Ciascuna autorità designata invia alla Commissione un elenco degli istituti che partecipano alla procedura di cooperazione nell'ambito della sua giurisdizione e qualsiasi modifica di tale elenco. La Commissione dirama queste informazioni alle autorità di cui al primo comma e alle altre parti interessate.

Articolo 3

1. I compiti principali incombenti agli istituti che partecipano alla cooperazione includono quelli indicati nell'allegato.

2. Le misure indicate qui di seguito sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5:

— definizione delle norme per la gestione amministrativa della cooperazione, ivi comprese:

— misure volte ad assicurare la trasparenza delle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, e

— procedure per la presentazione e la valutazione dei fascicoli;

— elaborazione, e aggiornamento almeno ogni 6 mesi, dell'inventario dei compiti e delle relative priorità.

3. I compiti da svolgere conformemente all'inventario adottato ai sensi del paragrafo 2, secondo trattino, sono attribuiti secondo la procedura prevista all'articolo 5, sulla base delle conoscenze scientifiche specializzate ed entro i limiti imposti dalle risorse disponibili negli Stati membri.

Articolo 4

La Commissione può, previa consultazione delle autorità o degli organismi di cui all'articolo 2, invitare istituti di paesi terzi a partecipare, su base volontaria, all'esecuzione dei compiti necessari al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e, in particolare, di quelli elencati nell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino. Qualora un istituto di un paese terzo abbia acconsentito a partecipare all'esecuzione dei compiti in questione, la Commissione tiene conto di tale partecipazione nel distribuire i compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

In nessun caso la partecipazione di cui al primo comma può comportare oneri a carico del bilancio della Comunità.